

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 88/C 212/01 | ECU..... | 1 |
| 88/C 212/02 | Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali | 2 |
| 88/C 212/03 | Avviso relativo alla procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di nastri per videocassette originari della Repubblica di Corea e di Hong Kong | 11 |
| | <i>II Atti preparatori</i> | |
| | Corte dei conti | |
| 88/C 212/04 | Parere n. 6/88 della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di modifica dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità | 12 |
| | <i>III Informazioni</i> | |
| | Parlamento europeo | |
| 88/C 212/05 | Proroga della validità degli elenchi di riserva stabiliti in seguito a concorsi generali | 14 |
| | Commissione | |
| 88/C 212/06 | Bando di gara per la vendita di semi oleosi detenuti da un organismo d'intervento in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3418/82 (vendita permanente) | 15 |

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

11 agosto 1988

(88/C 212/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|--|----------|----------------------|---------|
| Franco belga e lussemburghese convertibile | 43,6810 | Peseta spagnola | 136,790 |
| Franco belga e lussemburghese finanziario | 44,2266 | Scudo portoghese | 169,025 |
| Marco tedesco | 2,08425 | Dollaro USA | 1,09669 |
| Fiorino olandese | 2,35338 | Franco svizzero | 1,74428 |
| Sterlina inglese | 0,644920 | Corona svedese | 7,12737 |
| Corona danese | 7,97181 | Corona norvegese | 7,57756 |
| Franco francese | 7,05553 | Dollaro canadese | 1,34048 |
| Lira italiana | 1543,26 | Scellino austriaco | 14,6517 |
| Sterlina irlandese | 0,775921 | Marco finlandese | 4,92412 |
| Dracma greca | 166,949 | Yen giapponese | 146,791 |
| | | Dollaro australiano | 1,36863 |
| | | Dollaro neozelandese | 1,63929 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali

(88/C 212/02)

In data 21 dicembre 1978 la Commissione ha informato gli Stati membri sui principi che, in base ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 92 e seguenti del trattato CEE, applicherà ai regimi di aiuti a finalità regionale esistenti o da istituire nelle regioni della Comunità. Tali principi sono stati pubblicati, sotto forma di comunicazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. In tale comunicazione, venivano parzialmente ridefiniti i principi di coordinamento fino ad allora in vigore ⁽²⁾, e modificati e completati i metodi da utilizzare per la loro applicazione, ivi compreso il metodo comune di valutazione dell'intensità degli aiuti.

Nella comunicazione del 1979, la Commissione ha stabilito una serie di massimali differenziati di intensità degli aiuti per varie categorie di regioni allo scopo di evitare l'aumento a spirale dei livelli di aiuto nel quadro della abolizione delle barriere doganali e commerciali all'interno del mercato comune. La natura stessa degli aiuti regionali implica che questi siano concessi in maniera selettiva. Molte zone della Comunità non hanno bisogno di aiuti regionali. Le zone che invece ne hanno bisogno, dovrebbero ricevere questa forma di aiuto in proporzione alla gravità dei loro squilibri regionali. I parametri stabiliti nella comunicazione vanno intesi come massimali che riflettono la natura e la gravità dei problemi regionali all'interno della Comunità. Nell'ambito di tali parametri, gli Stati membri notificano alla Commissione proposte di aiuti regionali, spesso di intensità inferiore, che saranno successivamente approvate o modificate dalla Commissione mediante decisioni adottate a norma degli articoli 92 e 93.

L'articolo 92, paragrafo 3, prevede due distinti casi in cui la Commissione può considerare un aiuto regionale compatibile con il mercato comune, e ciò in base alle disposizioni delle lettere a) e c) dell'articolo 92, paragrafo 3 che si applicano a vari gradi di svantaggi regionali. Nel 1983 la Commissione ha adottato un metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) e questo metodo è stato usato per tutte le decisioni che la Commissione ha adottato da allora in poi.

Un uso solo occasionale è stato fatto finora dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) in sede di approvazione di aiuti regionali nazionali. I successivi ampliamenti della Comunità hanno tuttavia allargato la gamma delle sue disparità regionali e confermato la necessità di sviluppare nuovi strumenti di politica per il controllo degli aiuti regionali. Allo stesso tempo l'articolo 130 dell'atto unico europeo ha dato un nuovo impulso verso una maggiore coesione economica e sociale, stabilendo in particolare

che la Comunità deve cercare di ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Per assolvere questo compito, la Commissione ha adottato nel 1987 un metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali nazionali.

Al fine di migliorare la comprensione e la trasparenza delle decisioni da essa adottate in base agli articoli 92 e 93 nei riguardi dei regimi di aiuti regionali nazionali, la Commissione, di concerto con il Parlamento europeo, ha deciso di pubblicare i suoi metodi di valutazione, che sono illustrati qui di seguito.

I

Metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) agli aiuti regionali nazionali

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) stabilisce che gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure esiste una grave forma di sottoccupazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

1. Principi del metodo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), la Commissione basa le sue decisioni su un metodo che le consente di valutare il livello relativo di sviluppo di differenti regioni rispetto alla media comunitaria. Il metodo è basato sui seguenti principi:

- La situazione socio-economica delle regioni previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), è valutata anzitutto sulla base del PIL/PPA pro capite utilizzando l'indice comunitario della regione.
- Le regioni sono valutate sulla base delle unità geografiche di livello III della NUTS ⁽³⁾.
- Il livello relativo dello sviluppo regionale è confrontato con la media comunitaria.
- Le zone da classificare come regioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) sono quelle in cui la maggioranza delle regioni di livello III localizzate in una regione di livello II hanno un PIL/PPA pro capite di 75 o meno, il che indica un tenore di vita anormalmente basso e una grave sottoccupazione.

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979.

⁽²⁾ Comunicazioni del 26. 2. 1975 e 23. 6. 1971.

⁽³⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Nella Comunità a dodici esistono 822 regioni NUTS di livello III.

2. Scelta degli indicatori

Il metodo utilizza il PIL pro capite misurato in parità di potere d'acquisto (PPA), una misura basata sul confronto dei prezzi negli Stati membri per lo stesso campione di prodotti e servizi. Si ottiene così un metodo di misurazione del tenore di vita che tiene conto delle differenze del costo della vita fra le regioni dei vari Stati membri.

La sottoccupazione ricomprende tutti coloro che in un certo senso non sono pienamente occupati. In genere, nelle zone in cui esiste una forte sottoccupazione, la produttività tenderà ad essere bassa e come tale si rifletterà anche nei dati riguardanti il PIL. Per le aree in questione — prevalentemente aree rurali con un'infrastruttura industriale sottosviluppata o un livello limitato di attività terziarie — le statistiche sulla disoccupazione non costituiscono un parametro soddisfacente per valutare la sottoccupazione. Il livello tecnologico generalmente basso dell'infrastruttura industriale e il carattere poco sofisticato delle attività di servizio, conducono ad una relativa predominanza del lavoro nel processo produttivo. Ciò può nascondere un livello significativo di sottoccupazione che non emerge dai dati sulla disoccupazione.

3. Unità geografica

L'unità geografica di base utilizzata nell'analisi è la regione di livello III. Tuttavia, per determinare l'eleggibilità come regione a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), si fa riferimento alla situazione della maggioranza delle regioni di livello III nella più ampia regione (di livello II). Ciò permette di tenere conto della situazione di una zona individuale di livello III che differisce sensibilmente da quella delle regioni circostanti. Se una regione relativamente favorita è situata in una zona altrimenti arretrata, essa può essere inclusa nel campo dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) a condizione che la maggioranza delle regioni di livello III nella corrispondente regione di livello II rispondano al requisito del PIL/PPA. D'altro canto, tuttavia, una regione più svantaggiata risulterà esclusa se non risponde a tale criterio.

Una lista delle regioni selezionate in base a questo metodo figura nell'allegato I. Si noterà che queste regioni si trovano prevalentemente nella periferia meridionale e occidentale della Comunità.

4. Regioni eccezionali

In aggiunta alle regioni selezionate in base al suddetto metodo, sono state incluse nell'elenco altre due regioni a motivo della loro situazione eccezionale. Una è l'Irlanda del Nord a causa della sua situazione particolarmente difficile. L'altra è Teruel che, sebbene adiacente ad altre zone più sviluppate, è una delle regioni più sottosviluppate della Spagna, è scarsamente popolata, ha un alto

grado di dipendenza dall'agricoltura e confina con altre regioni che rientrano nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

5. Massimali degli aiuti

I principi di coordinamento del 1979 prevedevano un massimale consentito di intensità degli aiuti del 75 % in equivalente sovvenzione netto dell'investimento iniziale. È stato pertanto deciso di fissare come massimale di intensità degli aiuti applicabile nelle aree dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) l'aliquota del 75 % in equivalente sovvenzione netto.

I principi di coordinamento (1) stabiliscono che i massimali di intensità degli aiuti devono essere adeguati alla natura, intensità o urgenza dei problemi regionali. Mentre tutte le regioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) hanno gravi problemi regionali in confronto alla media comunitaria, fra regioni all'interno di uno stesso Stato membro possono esistere notevoli disparità per quanto riguarda il tenore di vita e la sottoccupazione.

Di conseguenza, la Commissione si avvarrà del suo potere discrezionale per esigere una differenziazione regionale nell'intensità degli aiuti al di sotto del 75 % in equivalente sovvenzione netto. Pertanto, il massimale dell'intensità degli aiuti nel quadro di un regime di aiuti regionale, sarà costituito dal massimale notificato dallo Stato membro alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 e approvato dalla Commissione in sede di adozione della sua successiva decisione a norma degli articoli 92 e 93.

6. Categorie di aiuti destinati a promuovere lo sviluppo regionale nelle aree dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

Gli aiuti regionali nella Comunità possono essere generalmente divisi in due categorie: aiuti destinati ad un investimento iniziale o alla creazione di nuovi posti di lavoro e aiuti aventi carattere di continuità, destinati a superare svantaggi particolari o permanenti (aiuti al funzionamento).

Considerati i gravi svantaggi delle regioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti destinati ad un investimento iniziale, possono essere non sempre adeguati o sufficienti per attirare investimenti nella regione o per permettere lo sviluppo dell'attività economica locale. Le imprese situate in queste regioni devono normalmente affrontare oneri addizionali dovuti alla loro sfavorevole ubicazione e alla carenza delle loro infrastrutture che possono pregiudicare permanentemente la loro competitività. In determinate condizioni, un certo aiuto al funzionamento può dare risultati positivi nelle zone più povere della Comunità. Anzitutto, alcune regioni sono così seriamente sfavorite sul piano dei costi e delle infrastrutture da rendere estremamente difficile perfino la salvaguardia degli investimenti esistenti. Nelle fasi iniziali dello sviluppo, la salvaguardia degli investimenti esistenti, eventualmente a breve o medio termine, può costituire la condizione sine qua non per attirare nuovi investimenti

(1) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, punto 9 (iv).

che contribuiscano a loro volta allo sviluppo della regione. In molte regioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) non esiste ancora una struttura industriale diffusa. La maggior parte delle imprese sono di piccole dimensioni, operano in settori tradizionali e non si espandono senza uno stimolo dall'esterno. In questo contesto difficile è giustificabile che si ammettano alcune forme di assistenza come gli aiuti alla commercializzazione, al fine di permettere alle imprese di queste regioni di partecipare effettivamente al mercato interno della Comunità sia come produttori che come consumatori. Altrimenti, le opportunità offerte dal mercato interno rischiano di restare fuori della loro portata. Inoltre, alcune regioni possono presentare svantaggi strutturali così gravi, dovuti ad esempio alla loro distante ubicazione, da essere pressoché insuperabili. Come esempio concreto, le regioni insulari in posizione periferica possono risentire nei loro scambi commerciali di uno svantaggio permanente in materia di costi a motivo dell'onere supplementare rappresentato dalle maggiori spese di trasporto. Lo stesso vale per i costi delle comunicazioni. Gli aiuti al funzionamento di questo tipo possono promuovere rapporti più stretti fra le regioni meno sviluppate e le regioni centrali, favorendo in questo modo l'integrazione economica generale nella Comunità. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di queste regioni, la Commissione può, mediante deroga, autorizzare taluni aiuti al funzionamento nelle regioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) alle seguenti condizioni:

- l'aiuto deve essere limitato nel tempo e destinato a superare gli svantaggi strutturali di imprese situate nelle regioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- l'aiuto deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica e non deve condurre, a livello comunitario, ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale risultante per la Comunità sia più grave del problema regionale originale; in questo contesto è opportuno un approccio settoriale e in particolare si impone l'osservanza delle norme, direttive e linee direttrici comunitarie applicabili a certi settori industriali (siderurgia, cantieri navali, fibre sintetiche, tessili e abbigliamento) e agricoli, nonché ad alcune imprese industriali di trasformazione dei prodotti agricoli;
- tali aiuti non devono essere concessi in violazione delle norme specifiche che disciplinano la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà;
- gli Stati membri devono inviare alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione di tali aiuti da cui risulti la spesa globale (o le minori entrate in caso di agevolazioni fiscali e riduzioni in materia di previdenza sociale) per ogni tipo di aiuto e la menzione dei settori interessati;
- gli aiuti destinati a promuovere le esportazioni verso altri Stati membri sono esclusi.

II

Metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) agli aiuti regionali nazionali

L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

1. Principi del metodo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la Commissione basa le sue decisioni su un metodo che permette di valutare la situazione socio-economica di una regione nel contesto sia nazionale che comunitario. Ciò consente alla Commissione, nell'interesse della Comunità, di verificare se esiste una rilevante disparità regionale e, in caso affermativo, di autorizzare lo Stato membro interessato, a prescindere dal livello del suo sviluppo economico, di attuare una politica regionale nazionale. Le decisioni della Commissione sono basate sui seguenti criteri:

- Le regioni sono definite sulla base dell'unità geografica NUTS di livello III (in casi eccezionali giustificati può essere usata un'unità più piccola).
- Nella prima fase dell'analisi la situazione socio-economica di una regione è valutata in base a due criteri alternativi: il prodotto nazionale lordo pro capite (PNL) o il valore aggiunto lordo al costo dei fattori (VAL) e la disoccupazione strutturale.
- Una seconda fase di analisi in cui vengono considerati altri indicatori rilevanti, completa la prima fase.

2. Prima fase di analisi

La situazione socio-economica di una regione è considerata in relazione a determinati parametri che sono calcolati in due tappe. La prima tappa si riferisce ad una disparità regionale minima in un contesto nazionale mentre nella seconda tappa questa disparità minima richiesta viene aggiustata in modo da tener conto della situazione di quegli Stati membri che hanno un livello di sviluppo più favorevole in un contesto comunitario.

Poiché un aiuto può essere ammissibile soltanto se agevola lo sviluppo di talune regioni economiche, è necessario che la regione in questione presenti un certo ritardo all'interno dello Stato membro, ossia una disparità regionale negativa minima nel contesto nazionale a prescindere dalla situazione relativa dello Stato membro all'interno della Comunità. Questo requisito della disparità regionale minima nel contesto nazionale si considera soddisfatto se nella regione:

- il reddito misurato sulla base PIL/VAL (prodotto interno lordo / valore aggiunto lordo) pro capite è inferiore almeno del 15 %, e/o

— la disoccupazione strutturale è inferiore almeno del 10 % rispetto alla media dello Stato membro.

Ciò si verifica quando l'indice del PIL/VAL per la regione non è superiore ad una soglia di base di 85 e/o quando l'indice della disoccupazione strutturale non è inferiore ad una soglia di base di 110. In ambedue i casi l'indice per lo Stato membro è pari a 100.

Per la disoccupazione strutturale è stato stabilito un indice relativamente più flessibile per tener conto della importante necessità di ridurre la disoccupazione.

Allo stesso tempo gli aiuti possono essere ammissibili soltanto se non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Poiché è contrario al comune interesse incrementare il divario esistente tra le regioni e aggravare il ritardo delle regioni meno favorite, la Commissione ha stabilito che per poter concedere aiuti alle regioni negli Stati membri in cui l'indicatore evidenzia una situazione più favorevole di quella della media comunitaria, le disparità regionali nazionali di tali regioni devono essere proporzionalmente più grandi.

È pertanto necessario stabilire la posizione relativa degli Stati membri all'interno della Comunità. Per misurare tale posizione vengono calcolati due indici europei per ogni Stato membro. Tali indici esprimono la posizione dello Stato membro in relazione al reddito e alla disoccupazione strutturale sotto forma di percentuale della corrispondente media comunitaria. Essi sono calcolati come valori medi su un periodo di cinque anni e vengono aggiornati annualmente. Nella seconda fase, l'indice europeo è utilizzato per aggiustare il rispettivo indice di base per ogni Stato membro che si situa al di sopra della media comunitaria, conformemente alla sua posizione relativa all'interno della Comunità, applicando la seguente formula:

$$\left(\text{indice di base} + \frac{\text{indice di base} \times 100}{\text{indice europeo}} \right) : 2 = \text{indice modificato}$$

Poiché la situazione di ciascuna regione viene esaminata anzitutto nel contesto nazionale, la formula così concepita attenua l'impatto dell'indice europeo. Quanto più la situazione di uno Stato membro è favorevole rispetto alla media comunitaria tanto più grande deve essere la disparità di una regione all'interno del contesto nazionale per giustificare la concessione degli aiuti.

Gli indici in vigore dal 1° novembre 1987 figurano nell'*allegato II*. L'*allegato III* contiene un elenco delle regioni attualmente ammesse al beneficio di aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) con la menzione dell'intensità massima degli aiuti approvata dalla Commissione per queste regioni.

Per evitare i casi in cui l'indice della disoccupazione strutturale risulterebbe essere un criterio troppo rigoroso, la disparità massima richiesta è stata fissata all'indice 145. Ciò facilita la concessione di aiuti nelle regioni in cui la situazione della disoccupazione è realmente grave rispetto al contesto nazionale mentre potrebbe sembrare non altrettanto grave in un contesto comunitario.

Data, la variazione più ridotta dell'indice del PIL/VAL non è stato necessario stabilire una disparità massima richiesta.

3. Seconda fase di analisi

La prima fase dell'analisi più sopra descritta permette un esame di base della situazione socio-economica di una regione nel suo contesto nazionale e comunitario in termini di disoccupazione e livelli di reddito. Tuttavia si possono utilizzare molti altri indicatori economici per mettere meglio a fuoco la situazione socio-economica di una determinata regione. Di conseguenza il fatto che dalla prima analisi risulti l'indice richiesto non rende automaticamente una regione ammissibile agli aiuti di Stato. La prima fase di analisi deve essere completata da una seconda fase che permette di prendere in considerazione altri indicatori rilevanti basati su dati statistici comunitari e nazionali. Questi altri indicatori rilevanti possono includere la tendenza e la struttura della disoccupazione, l'andamento dell'occupazione, i saldi migratori, la pressione demografica, la densità della popolazione, il tasso di attività, la produttività, la struttura dell'attività economica (rilevanza dei settori in declino, ad esempio), gli investimenti, la situazione geografica, la topografia e l'infrastruttura. In alcune circostanze e specialmente per le regioni che si situano al margine degli indici applicati nella prima fase dell'analisi, è possibile che nella seconda fase emerga una adeguata giustificazione di aiuti regionali anche in quelle regioni che non rispondono pienamente ai parametri stabiliti nel corso della prima fase.

4. Massimali di intensità degli aiuti

Conformemente al principio enunciato al punto 9 (iv) dei principi di coordinamento⁽¹⁾ sono stati stabiliti massimali differenziati di intensità degli aiuti. Questa norma dispone che l'intensità degli aiuti deve essere adeguata alla natura, intensità o urgenza dei problemi regionali come previsto dai differenti massimali stabiliti al punto 2 dei principi di coordinamento (20 %, 25 %, 30 %).

In pratica, i massimali approvati dalla Commissione nelle decisioni da essa adottate a norma degli articoli 92 e 93 sono spesso inferiori, e molte volte di gran lunga, ai massimali più sopra menzionati.

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 3. 2. 1979.

ALLEGATO I

Elenco delle regioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

| | | | | |
|------------|--------|--------------------------|--|---|
| GRECIA | } | tutto lo Stato membro | | |
| IRLANDA | | | | |
| PORTOGALLO | | | | |
| FRANCIA | | Dipartimenti d'oltremare | Guadeloupe Guyane Martinique Reunion | |
| ITALIA | | Calabria | Reggio di Calabria Cosenza Catanzaro | |
| | | Basilicata | Potenza Matera | |
| | | Sicilia | Agrigento Enna Palermo Messina Trapani Caltanissetta Catania Ragusa Siracusa | |
| | | Puglia | Brindisi Lecce Foggia Bari Taranto | |
| | | Campania | Napoli Benevento Avellino Salerno Caserta | |
| | | Molise | Campobasso Isernia | |
| | | Sardegna | Nuoro Oristano Cagliari Sassari | |
| | | Abruzzi | Teramo L'Aquila Pescara Chieti | |
| | SPAGNA | | Extremadura | Badajoz Cáceres |
| | | | Andalucía | Granada Córdoba Jaén Sevilla Almería Málaga Cádiz Huelva |
| | | Castilla-La Mancha | Albacete Cuenca Toledo Ciudad Real Guadalajara | |
| | | Galicia | Orense Pontevedra Lugo La Coruña | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| | Castilla e León | Zamora Ávila Salamanca Soria León Palencia Valladolid Segovia Burgos |
| | Murcia | |
| | Canarias | Las Palmas Tenerife |
| | Teruel | |
| | Ceuta e Melilla | |
| REGNO UNITO | Irlanda del Nord | |

ALLEGATO II

Indicatori utilizzati dalla Commissione al 1° ottobre 1987

| | PIL/VAL pro capite | Disoccupazione strutturale |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| Belgio | 82 | 110 |
| Francia | 77 | 118 |
| Paesi Bassi | 79 | 110 |
| Danimarca | 73 | 121 |
| Germania | 74 | 136 |
| Regno Unito | 83 | 110 |
| Italia | 85 | 116 |
| Irlanda | 85 | 110 |
| Lussemburgo | 77 | 145 |
| Grecia | 85 | 128 |
| Spagna | 85 | 110 |
| Portogallo | 85 | 125 |

ALLEGATO III

REGIONI ATTUALMENTE APPROVATE AI FINI DEGLI AIUTI REGIONALI A NORMA DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 3, LETTERA c) (AL 1° OTTOBRE 1987)

NB: Salvo indicazioni contrarie, i limiti d'intensità degli aiuti sono dati al lordo in Francia, Germania, Lussemburgo ed al netto in Belgio, Danimarca, Italia, Spagna e Regno Unito

1. FRANCIA

A. Intensità degli aiuti limitata al 25 % o a 50 000 FF per posto di lavoro creato

Creuse, Cantal, Aude, Lozère, Pyrénées-Orientales, Haute-Corse, Corse du Sud, parte di Ardennes, Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Loire-Atlantique, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Lot, Tarn, Corrèze, Haute-Vienne, Ardèche, Loire, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Gard, Hérault.

B. Intensità degli aiuti limitata al 17 % o a 35 000 FF per posto

Calvados, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, parte di Ardennes, Haute-Marne, Aisne, Somme, Seine-Maritime, Cher, Indre, Orne, Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Haut-Rhin, Haute-Saône, Loire-Atlantique, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Charente-Maritime, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Corrèze, Haute-Vienne, Ardèche, Loire, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var.

2. ITALIA (*)

(fino al 31. 12. 1987)

A. Intensità degli aiuti limitata al 15 %

Parte di: Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

B. Intensità degli aiuti limitata all'8 %

Parte di: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna.

C. Intensità degli aiuti limitata al 7 %

Parte di: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna.

3. PAESI BASSI**A. Intensità degli aiuti limitata al 20 % netto**

Nijmegen, Zuidoost-Drenthe, Delfzijl. Parte di: Oost-Groningen, Zuid-Limburg.

B. Intensità degli aiuti limitata al 25 %

Overig Groningen, Twente, Helmond, Lelystad, Tilburg, Den Bosch, Maastricht, Valkenburg, Sittard. Parte di: Oost-Groningen, Noord-Friesland, Zuidoost-Friesland.

C. Intensità degli aiuti limitata al 15 %

Arnhem, Zuidwest-Friesland. Parte di: Noord-Limburg, Noord-Friesland, Zuidoost-Friesland, Noord-Overijssel.

4. BELGIO**A. Intensità degli aiuti limitata al 20 % o a 3 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 25 %**

Hasselt, Maaseik, Tongeren, Liège, Charleroi, Mons. Parte di: Soignies, Thuin.

B. Intensità degli aiuti limitata al 15 % o a 2 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 20 %

Turnhout, Diksmuide, Veurne, Ieper, Bastogne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Dinant, Philippeville, Arlon, Virton. Parte di: Thuin, Huy, Verviers, Namur.

5. LUSSEMBURGO**A. Intensità degli aiuti limitata al 25 %**

Parte di Esch-sur-Alzette, Capellen.

(*) Con effetto a partire dal 1° gennaio 1988, quasi tutti gli aiuti regionali nel centro-nord dell'Italia sono stati soppressi.

B. Intensità degli aiuti limitata al 20 %

Parte di Esch-sur-Alzette, Capellen.

C. Intensità degli aiuti limitata al 17,5 %

Lussemburgo, Grevenmacher, Wiltz, Clervaux.

6. REGNO UNITO**A. Intensità degli aiuti limitata al 75 % o a 10 000 ECU per posto di lavoro creato (per imprese con non più di 10 dipendenti e in cui gli investimenti fissi non superano 600 000 ECU)**

Shetland Islands, Orkney Islands, Thurso, Wick, Sutherland, Invergordon and Dingwall, Skye and Wester Ross, Inverness, Forres and Upper Moray, Badenoch, Lochaber, Western Isles, Oban, Islay/Mid Argyll, Dunoon and Bute, Cambeltown.

B. Intensità degli aiuti limitata al 30 % o a 5 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 40 %*Inghilterra:*

Liverpool, Widnes and Runcorn, Wigan and St Helens, Wirral and Chester, Workington, Bishop Auckland, Hartlepool, Middlesbrough, Newcastle-upon-Tyne, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Sunderland, Rotherham and Mexborough, Scunthorpe, Whitby, Corby, Falmouth, Helston, Newquay, Penzance and St Yves, Redruth and Camborne.

Scozia:

Arbroath, Bathgate, Cumnock and Sanquhar, Dumbarton, Dundee, Glasgow, Greenock, Irvine, Kilmarnock, Lanarkshire.

Galles:

Aberdare, Cardigan, Ebbw Vale and Abergavenny, Flint and Rhyl, Holyhead, Lampeter and Aberaeron, Merthyr and Rhymney, Neath and Port Talbot, Pontypridd and Rhondda, South Pembrokeshire, Wrexham.

C. Intensità degli aiuti limitata al 20 % o a 3 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 25 %*Inghilterra:*

Accrington and Rossendale, Blackburn, Bolton and Bury, parte di Manchester, Oldham, Rochdale, Darlington, Durham, Morpeth and Ashington, Barnsley, Bradford, Doncaster, Grimsby, Hull, Sheffield, Birmingham, Coventry and Hinckley, Dudley and Sandwell, Kidderminster, Telford and Bridgnorth, Walsall, Wolverhampton, Gainsborough, Bodmin and Liskeard, Bude, Cinderford and Ross-on-Wye, Plymouth.

Scozia:

Ayr, Alloa, Badenoch, Campbelltown, Dunfermline, Dunoon and Bute, Falkirk, Forres, Girvan, Invergordon and Dingwall, Kirkcaldy, Lochaber, Newton Stewart, Skye and Wester Ross, Stewartry, Stranraer, Sutherland, Western Isles, Wick.

Galles:

Bangor and Caernarfon, Bridgend, Cardiff, Fishguard, Haverfordwest, Llanelli, Newport, Pontypool and Cwmbran, Porthmadoc and Ffestiniog, Pwllheli, Swansea.

D. Intensità degli aiuti limitata all'11 % dove l'aiuto non supera 100 000 ECU

Aree urbane centrali di Hackney, Islington, Lambeth, Brent, Hammersmith and Fulham, Leeds, Leicester, Nottingham, Tower Hamlets, Wandsworth, Burnley, Ealing, Greenwich, Haringey, Lewisham, Newham, Southwark.

E. Intensità degli aiuti limitata al 7,5 % o a 3 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale dell'11 %

Distretti amministrativi di Ceredigion, Meirionnydd, Becknock, Montgomery, Radnor.

7. DANIMARCA**A. Intensità degli aiuti limitata al 25 % o a 4 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 30 %**

Bornholm, Feroe, Samsø e altre isole. Parte di Viborg, Nordjylland.

B. Intensità degli aiuti limitata al 20 % o a 2 500 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 25 %

Parte di Sønderjylland, Lolland, Fyn og Langeland.

C. Intensità degli aiuti limitata al 17 % o a 3 000 ECU per posto di lavoro creato con un massimale del 22 %

Parte di Nordjylland, Viborg, Ringkøbing, Ribe, Sønderjylland, Århus.

8. SPAGNA

A. Intensità degli aiuti limitata al 45 %

Parti di Madrid, Asturias.

B. Intensità degli aiuti limitata al 30 %

Cantabria, parti di Alicante, Castellón, Valencia, Asturias, Zaragoza, Viscaya, Álava.

C. Intensità degli aiuti limitata al 20 %

Guipúzcoa, parti di Zaragoza, Vizcaya, Álava, Huesca, Navarra, Barcellona.

9. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ⁽¹⁾ ⁽²⁾

A. Intensità degli aiuti limitata al 23 %

Amberg, Schwandorf.

B. Intensità degli aiuti limitata al 18 %

Heide-Meldorf, Cuxhaven, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Emden-Leer, Ammerland-Cloppenburg, Oldenburg, Meppen, Nordhorn, Lingen, Detmold-Lemgo, Steinfurt, Ahaus, Bocholt, Kleve-Emmerich, Recklinghausen, Brilon, Alsfeld-Ziegenhain, Daun, Idar-Oberstein, Cochem-Zell, Trier, Bitburg-Prüm, Saarbrücken, Rothenburg o.d.T., Pirmasens, Nordfriesland, Straubing, Passau, parte di Landau/Pfalz.

C. Intensità degli aiuti limitata al 15 %

Stade-Bremervörde, Syke, Unterweser, Bremen, Rotenburg/Wümme, Fallingbostal, Grafschaft Diepholz-Vechta, Nienburg-Schaumburg, Hameln, Coesfeld, Duisburg-Oberhausen, Bochum, Dortmund-Lüdinghausen, Soest, Bad Kreuznach, Alzey-Worms, Weißenburg in Bayern, Neumarkt/Oberpfalz, Nördlingen, Itzehoe, Soltau, Holzminden-Höxter, Neustadt/Saale, Bamberg, Weiden/Oberpfalz, Regensburg, parte di Osnabrück.

D. Intensità degli aiuti limitata al 12 %

Flensburg-Schleswig, Lüneburg, Deggendorf.

⁽¹⁾ Le zone Randgebiet, Berlin (West) ed i regimi nazionali dei Länder non sono inclusi in questa lista.

⁽²⁾ Con effetto a partire dal 1° gennaio 1988.

Avviso relativo alla procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di nastri per videocassette originari della Repubblica di Corea e di Hong Kong

(88/C 212/03)

In data 18 dicembre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato l'avviso ⁽¹⁾ di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di nastri per videocassette originari della Repubblica di Corea e di Hong Kong.

Il ricorrente asserisce adesso che esiste un precedente già causa di pregiudizio e che gli importatori erano e avrebbero dovuto essere al corrente che gli esportatori praticavano il dumping causando un pregiudizio. Il ricorrente asserisce inoltre che il pregiudizio è causato da importazioni in quantità rilevanti durante un periodo relativamente breve. Di conseguenza la Commissione esaminerà se l'imposizione di dazi antidumping con effetto retroattivo è compatibile con il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 340 del 18. 12. 1987, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 6/88

della Corte dei conti delle Comunità europee su una proposta di modifica dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

(88/C 212/04)

LA CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CEE) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione presentata in occasione della sessione del Consiglio (ECO-FIN) del 15 giugno 1987,

vista la richiesta di parere della Corte dei conti su tale proposta, formulata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 7 marzo 1988,

considerando che questa proposta mira, senza motivazioni esplicite, ad introdurre modifiche fondamentali nel sistema giuridico e finanziario delle Comunità;

considerando che, in primo luogo, la proposta si prefigge di modificare l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2891/77, che definisce i mezzi di tesoreria di cui la Commissione può usufruire quando i suoi bisogni di tesoreria superano gli averi dei suoi conti presso i tesori nazionali;

considerando che, prevedendo — nella nuova versione considerata — che i mezzi di tesoreria così offerti sono utilizzabili «sempreché gli stanziamenti necessari siano disponibili in bilancio ed entro i limiti delle entrate complessivamente disponibili», la proposta sancisce principi

generali di diritto, che erano solo sottintesi nella versione precedente, e rappresenta quindi un progresso;

considerando che, a ragione, la proposta fa riferimento al concetto di «entrate complessivamente disponibili», conglobando quindi — oltre alle «risorse proprie» — le entrate sotto forma di contributi, che possono concorrere al finanziamento del bilancio comunitario; che, in effetti, questo approccio è conforme ai principi di unità e di universalità del bilancio, la cui superiorità è stata sottolineata dalla Corte nei suoi pareri precedenti;

considerando che, in secondo luogo, la proposta mira ad inserire nell'articolo 12 un nuovo paragrafo, il cui obiettivo è di consentire che, dopo l'esaurimento dei mezzi di tesoreria delle Comunità, possano essere posti a carico delle tesorerie degli Stati membri gli effetti delle misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi delle Comunità nei confronti dei suoi finanziatori in caso di mancato pagamento, da parte del beneficiario, di un prestito contratto in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio, in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto in tempo utile altre misure previste dalle disposizioni finanziarie applicabili a tali prestiti;

considerando che, secondo i regolamenti o le decisioni del Consiglio che autorizzano queste operazioni di erogazione e di assunzione e conseguente erogazione di prestiti, la Commissione ha l'obbligo giuridico formale di provvedere al servizio del debito, al rimborso dei prestiti da essa contratti a nome delle Comunità e di porre in atto la garanzia comunitaria conferita a taluni prestiti concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie; che a tal fine, del resto, questi obblighi di garanzia comunitaria sono espressi in concreto dalla menzione «per memoria» sulle linee corrispondenti del bilancio;

considerando che, in virtù della presente proposta, si potrebbe porre provvisoriamente a carico della tesoreria gli importi corrispondenti all'intervento della garanzia di bilancio prevista senza subordinare la presa a carico di tale onere alla preventiva dotazione delle suddette linee di bilancio;

⁽¹⁾ GU L 336 del 21. 12. 1977, pag. 1.

considerando che la proposta mira anche ad autorizzare il ricorso alla tesoreria degli Stati membri, eventualmente oltre i limiti previsti all'articolo 12, paragrafo 2 nella stessa della presente proposta; che tale facoltà, oltre ad essere in contrasto con i principi generali sanciti in detto paragrafo 2, può far sì che la Commissione, tenuto conto dell'importo dei prestiti erogati in corso e delle potenziali inadempienze, debba onorare la garanzia comunitaria entro limiti notevolmente superiori alle possibilità finanziarie della tesoreria comunitaria, e perfino alla disponibilità del complesso degli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

a) la Corte approva la proposta di modifica del paragrafo 2 dell'articolo 12 nella misura in cui essa mira a stabilire chiaramente un limite al ricorso ai mezzi di tesoreria riconosciuto alla Commissione per l'esecuzione del bilancio; essa osserva che la versione presa in considerazione è conforme ai principi di equilibrio, di unità e di universalità del bilancio;

- b) la Corte è consapevole del fatto che, in caso di inadempienza da parte del beneficiario di un prestito, la garanzia comunitaria deve essere onorata. Essa ritiene, tuttavia, che l'inserimento di disposizioni che prevedono che le conseguenze di questa garanzia siano poste direttamente a carico della tesoreria, non sia fattibile senza una preventiva autorizzazione di bilancio;
- c) inoltre, la Corte ritiene che la proposta debba essere emendata laddove essa mira ad autorizzare il ricorso alla tesoreria degli Stati membri, per far fronte all'inadempienza del beneficiario di un prestito, eventualmente oltre i limiti previsti all'articolo 12, paragrafo 2 della proposta; essa ritiene che anche la soluzione applicata ad una situazione di questo tipo debba formare oggetto di una decisione preventiva dell'autorità di bilancio.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti nella riunione del 14 luglio 1988.

Per la Corte di conti

Marcel MART

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Proroga della validità degli elenchi di riserva stabiliti in seguito a concorsi generali

(88/C 212/05)

| | |
|--------------------|--|
| EUR/C/3 | Dattilografi(e) di lingua inglese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 61 del 5 marzo 1983. |
| PE/30/A PE/31/A | Amministratori di nazionalità spagnola, Amministratori di nazionalità portoghese, pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 158 del 28 giugno 1985. |
| PE/116/LA | Interpreti in lingua olandese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 139 del 5 giugno 1986. |
| PE/17/B | Assistenti aggiunti (capi aggiunti di un laboratorio tipografico), pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 350 del 31 dicembre 1984. |
| PE/18/A | Amministratori di lingua italiana, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 117 del 13 settembre 1978. |
| PE/20/A | Amministratori di lingua danese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 123 del 17 maggio 1979. |
| PE/28/A | Amministratori di lingua greca, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 92 del 3 aprile 1984. |
| PE/91/A | Traduttori di lingua danese, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 346 del 22 dicembre 1983. |
| PE/80/C | Commessi (centralinisti/e), pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 269 del 24 ottobre 1979. |
| PE/83/C | Segretari(e) stenodattilografi(e) di lingua italiana, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 10 del 12 gennaio 1980. |
| PE/4/S | Commessi aggiunti (addetti alla fotocomposizione), pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 117 dell'8 maggio 1982. |
| PE/2/D | Agenti e operai qualificati, pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> n. C 17 del 21 gennaio 1978. |

Con decisione del Segretario generale del Parlamento europeo, la validità degli elenchi di riserva dei concorsi generali:

- EUR/C/3 è prorogata sino al 30 giugno 1988;
- PE/30/A e PE/31/A è prorogata sino al 31 dicembre 1988;
- PE/116/LA, PE/17/B, PE/18/A, PE/20/A, PE/28/A, PE/91/LA, PE/80/C, PE/83/C, PE/4/S e PE/2/D è prorogata sino al 30 giugno 1989.

COMMISSIONE

Bando di gara per la vendita di semi oleosi detenuti da un organismo d'intervento in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3418/82 (vendita permanente)

(88/C 212/06)

Nome, indirizzo, numeri di telex e di telefono dell'organismo d'intervento

SENPA
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
España

Tel.: 222 29 61
Telex: 23427 SENPA E

Specie di semi: girasole

| Numero della partita | Peso approssimativo (t) | Anno di raccolta dei semi | Luogo di magazzinaggio |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 06/18 | 5 989 | 1987 | Guadaira (Badajoz) |
| 11/01 | 3 407 | 1987 | Jerez de la Frontera (Cadice) |
| 14/01 | 220 | 1987 | Almodóvar del Río (Cordora) |
| 14/02 | 220 | 1987 | Almodóvar del Río (Cordora) |
| 14/03 | 205 | 1987 | Almodóvar del Río (Cordora) |
| 14/04 | 145 | 1987 | Almodóvar del Río (Cordora) |
| 16/01 | 4 899 | 1987 | Iniesta, Almacén n° 1 (Cuenca) |
| 16/02 | 1 956 | 1987 | Iniesta, Almacén n° 2 (Cuenca) |
| 18/01 | 141 | 1987 | Valderrubio (Granada) |
| 22/01 | 3 141 | 1987 | Villanueva de Sigena (Huesca) |
| 23/01 | 1 639 | 1987 | Baeza (Jaén) |
| 41/01 | 1 617 | 1987 | Arahal (Siviglia) |
| 41/04 | 1 115 | 1987 | Peñaflor (Siviglia) |
| 41/05 | 1 693 | 1987 | Las Cabezas de San Juan (Siviglia) |
| 47/01 | 507 | 1987 | Tordesillas (Valladolid) |

Nome, indirizzo, numeri di telex e di telefono dell'organismo d'intervento

SIDO
174, Av. Victor Hugo
F-75116 Paris

tel.: 45 05 14 23
telex: 611 907

Specie di semi: colza «doppio zero»

| Numero della partita | Peso approssimativo (t) | Anno di raccolta dei semi | Luogo di magazzinaggio |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 481 | 1987 | La Chartraine — Theuville — 28 |
| 2 | 400 | 1987 | UNCAC — La Grande-Paroisse — 77 |
| 3 | 406 | 1987 | Gagnot — Le Theil/Huisne — 61 |
| 4 | 755 | 1987 | La Marnaise — Châlon-sur-Marne — 51 |

colza

| Numero della partita | Peso approssimativo (t) | Anno di raccolta dei semi | Luogo di magazzinaggio |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| 5 | 130 | 1987 | La Chartraine — Theuville — 28 |
| 6 | 312 | 1987 | La Illiers — Luplante — 28 |
| 7 | 1 536 | 1987 | UNCAC — La Grande Paroisse — 77 |
| 8 | 1 175 | 1987 | UNCAC — Châlon-sur-Marne — 51 |
| 9 | 485 | 1987 | UNCAC — Bassens — 33 |
| 10 | 1 120 | 1987 | UNCAC — Le Pouzin — 07 |
| 11 | 1 048 | 1987 | Max Dupont — Bonnières — 78 |
| 12 | 951 | 1987 | URCADE — Couhé-Verac — 86 |
| 13 | 4 322 | 1987 | SCM Veuxhailles — 21 |
| 14 | 3 200 | 1987 | Ceregrain — Valbonne — 01 |
| 15 | 2 760 | 1987 | Ceregrain — Valbonne — 01 |
| 16 | 2 600 | 1987 | Garrigues — Gaillac — 81 |
| 17 | 10 336 | 1987 | La Dauphinoise — Lyon port — CD-Herriot — 69 |
| 18 | 5 773 | 1987 | UCA-Frouard — Frouard — 54 |

girasole

| | | | |
|----|--------|------|--|
| 19 | 190 | 1987 | UCA-Frouard — Frouard — 54 |
| 20 | 1 500 | 1987 | Gaumet — Saint-Germain-du-Puy — 36 |
| 21 | 1 200 | 1987 | UNCAC — Le Pouzin — 07 |
| 22 | 745 | 1987 | Gagnot — Marolles-les Brault — 72 |
| 23 | 2 100 | 1987 | La Mathieu — Montestruc — 32 |
| 24 | 986 | 1987 | CADAC-Chaumont — Villiers-le-Sec — 52 |
| 25 | 2 533 | 1987 | La Chartraine — Theuville — 28 |
| 26 | 4 410 | 1987 | La Illiers — Luplante — 28 |
| 27 | 12 380 | 1987 | Allaire — Parthenay — 79 |
| 28 | 3 700 | 1987 | Franciade — Selommes — 41 |
| 29 | 5 220 | 1987 | Garrigues — Gaillac — 81 |
| 30 | 3 072 | 1987 | Urthaler — Mezin — 47 |
| 31 | 2 200 | 1987 | SICA Rouquet — Saint-Félix-du-Lauragais — 31 |
| 32 | 2 935 | 1987 | UCAP — Civray — 86 |
| 33 | 4 567 | 1987 | SGS Bassens — Lormont — 33 |
| 34 | 3 043 | 1987 | URCAPC — Pons — 86 |
| 35 | 2 570 | 1987 | URCAPC — Couhé-Verac — 86 |
| 36 | 4 100 | 1987 | UCAC — Nerondes — 18 |
| 37 | 501 | 1987 | UCAC — Moulin-sur-Yèvre — 18 |
| 38 | 3 649 | 1987 | Cellerin — Descartes — 37 |
| 39 | 772 | 1987 | Cana — Abbaretz — 44 |
| 40 | 2 598 | 1987 | Cana — Vern d'Anjou — 49 |
| 41 | 5 641 | 1987 | Caval — Saint-Gemmes — 49 |